



# CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

copia

n° 413 del 11/08/2023

OGGETTO : ART.1 COMMA 557 DELLA LEGGE N.311/2004 : AUTORIZZAZIONE ALLA PROROGA DELL'UTILIZZO DEL DIPENDENTE AGOSTINO SICA DA PARTE DELL'UNIONE DEI COMUNI PAESTUM ALTO CILENTO.

L'anno duemilaventitre il giorno UNDICI del mese di AGOSTO alle ore 13,00 nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, composta da:

Dott.	Roberto Antonio Mutalipassi	Sindaco
D.ssa	Maria Giovanna D'Arienzo	V.Sindaco
Dott.	Emidio Cianciola	Assessore
Dott.ssa	Rosa Lampasona	Assessore
Dott.	Roberto Apicella	Assessore
Dott.	Giuseppe Di Filippo	Assessore

Risultano assenti: D'ARIENZO

Assume la presidenza il Sindaco Dott. Roberto Antonio Mutalipassi.

Partecipa alla riunione il Segretario Generale dott. Francesco Minardi.



**Oggetto:** Art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004: autorizzazione alla proroga dell'utilizzo del dipendente Agostino Sica da parte dell'Unione dei Comuni Paestum Alto Cilento.

**Proponente:** Sindaco

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 207 del 22/07/2021 si autorizzava l'utilizzo da parte dell'Unione dei Comuni Paestum Alto Cilento del dipendente a tempo indeterminato del comune di Agropoli, Agostino Sica, ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004, a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione, per un anno, con proroga tacita, salvo disdetta da effettuarsi 15 gg prima della scadenza, per un ulteriore anno;
- con Deliberazione di Giunta Unionale n. 48 del 02/08/2023 l'Unione dei Comuni Paestum Alto Cilento stabiliva di prorogare l'utilizzo del suddetto dipendente a far data dal 24/07/2023, per un anno, con proroga tacita per un ulteriore anno, salvo disdetta da effettuarsi 15 gg. prima della scadenza, per tre ore settimanali, subordinando l'efficacia della stessa alla Deliberazione di giunta comunale di autorizzazione all'utilizzazione da parte del comune di Agropoli;

**Atteso** che le citate previsioni normative, in linea con i principi generali del D.Lgs. n. 165/2001, mirano essenzialmente a razionalizzare le risorse finanziarie e umane nel pubblico impiego mediante la flessibilizzazione organizzativa del lavoro, il dipendente a scavalco, nello specifico, continua a svolgere un rapporto di lavoro stabile e a tempo pieno e indeterminato, reso su più Enti che all'uopo si convenzionano per regolare il proprio fabbisogno lavorativo.

**Richiamati:**

- la previsione di cui all'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 che dispone "i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (...) le unioni di comuni (...) possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza";
- l'orientamento applicativo ARAN del 7 luglio 2005 secondo il quale un Ente Locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente Locale, purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 1, TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004;
- il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 nel quale così si esprime: "L'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e, in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due Amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale";
- la Circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie - che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che "gli Enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro" anche utilizzando il modulo procedimentale mutuato dall'art. 30 del D.Lgs. 267/2000;
- il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma

la perdurante applicabilità dell'art. 1 - comma 557 - della legge 311/2004;

- le disposizioni di cui all'art. 53 del Decreto Lgs n. 165/2001 in base al quale "gli impieghi pubblici non sono cumulabili, ...salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali";

- l'art. 14 del CCNL 22/01/2004 del personale del comparto Regioni/Autonomie Locali prevede l'utilizzo, con il consenso dei lavoratori interessati, del personale assegnato da altri Enti del comparto, per periodi predeterminati, attraverso l'attivazione di una convenzione;

**Considerato** che la convenzione definisce in piena legittimità lo svolgimento dell'prestazione lavorativa ordinaria a scavalco in due Enti, per cui il dipendente interessato conduce un unico rapporto di lavoro per le 36 ore o più (sino a 48 ore settimanali), in parte nell'Ente da cui dipende per il rapporto principale ed in parte nell'Ente a scavalco. Il comma 3 del succitato art. 14, inoltre, precisa che la convenzione deve disciplinare, in particolare, la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione fra i due Enti, la ripartizione degli oneri e i conseguenti adempimenti reciproci ed ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro;

**Considerato** che qualora l'utilizzazione di personale, attraverso la disposizione dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, da parte dell'altro Ente avvenga sulla base di un contratto di lavoro subordinato, la permanenza del rapporto presso l'Amministrazione di appartenenza impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza dal lavoratore o della più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva, in tema di: a) orario di lavoro giornaliero e settimanale che non può superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario, con la conseguenza che il secondo rapporto di lavoro non può che essere a tempo parziale; b) periodo di riposo giornaliero e settimanale, che deve essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti; c) ferie annuali, che, trattandosi di un irrinunciabile periodo di riposo, devono essere fruite dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate;

**Dato atto** che:

- il dipendente ha dichiarato la propria disponibilità all'espletamento di lavoro aggiuntivo;
- la proroga dell'utilizzo del dipendente di cui alla presente deliberazione, come stabilito nella delibera unionale, verrà formalizzata in apposito "aggiornamento" dell'originaria convenzione firmata dai due Enti;
- gli oneri economici per la retribuzione del personale sono a completo carico dell'Ente richiedente;

Tutto ciò premesso e considerato

#### PROPONE DI DELIBERARE

- 1) **La premessa** forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
- 2) **Di autorizzare**, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, l'utilizzo a favore dell'Unione dei Comuni Paestum Alto Cilento del dipendente Agostino Sica a far data dal 24/07/2023 per un anno, con proroga tacita, salvo disdetta da effettuarsi 15 gg prima della scadenza, per un ulteriore anno.
- 3) **Di dare atto** che:
  - la proroga dell'utilizzo del dipendente di cui alla presente deliberazione

- verrà formalizzata in apposito “aggiornamento” dell’originaria convenzione firmata dai due Enti;
- gli oneri economici per la retribuzione del personale sono a completo carico dell’Ente richiedente;
- 4) **Di trasmettere** la presente deliberazione all’Unione dei Comuni “Paestum Alto Cilento” ed al dipendente interessato.
  - 5) **Di dichiarare** all’unanimità il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Agropoli,

IL SINDACO  
F.TO Dott. Roberto Antonio Mutalipassi

IL RESPONSABILE DELL’AREA PERSONALE Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del TU delle leggi sull’ordinamento degli EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto riguarda la sola regolarità tecnica,esprime parere favorevole.

Agropoli,

Il Responsabile del Servizio  
f.to Dott. Giuseppe La  
Porta

la Giunta comunale

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

Dato atto che su tale proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole, dal Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000;

Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati;

**DELIBERA**

Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta, il cui testo si intende qui integralmente riportato.

Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO  
f.to dott. Roberto Antonio Mutalipassi

L' ASSESSORE ANZIANO  
f.to dott. Emidio Cianciola

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to dott. Francesco Minardi

---

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio:

Agropoli, li 14.9.23

IL MESSO COMUNALE  
f.to LERRO

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

Agropoli, li 14.9.23

Il V. Segretario  
f.to Dott. Giuseppe Capozzolo